

**ALLEGATO "A" al
N. 40.902 di Repertorio
N. 23.832 di Raccolta**

**STATUTO
DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
"LA VENENTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**

**Titolo I
COSTITUZIONE-SEDE-DURATA**

Art. 1 - E' costituita la Società Cooperativa Sociale Onlus denominata
"LA VENENTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

Società Cooperativa Sociale" in breve "La Venenta Soc. Coop. Sociale"

Art. 2 - La cooperativa ha sede legale nel Comune di Bologna all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizione di attuazione del codice civile.

La variazione di sede legale è deliberata dall'Assemblea dei soci.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione potranno inoltre essere istituite o soppresse, succursali, filiali, uffici, negozi, magazzini, agenzie e rappresentanze in Italia e all'estero.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 3 - La durata della cooperativa è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata da delibera dell'Assemblea dei soci a norma di legge.

**Titolo II
SCOPO, OGGETTO**

Art. 4 - La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata. Lo scopo principale che la cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi ai sensi dell'art. 1, lettera a) della legge n. 381/1991, nonché lo svolgimento delle attività di impresa successivamente indicate finalizzate all'inserimento e all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate, ai sensi degli articoli 1, lettera b) e 4 della legge n. 381/1991.

Scopo ultimo della cooperativa è favorire lo sviluppo economico e sociale del territorio in cui essa opera, impegnandosi a considerare, per ciascuna attività svolta, anche l'impatto sociale generato complessivamente come parte integrante e strategica del proprio sviluppo. La cooperativa sociale, costituita ai sensi della legge 08 Novembre 1991 n. 381 e successivi provvedimenti di attuazione, non ha finalità speculative e intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità applicandone i principi ed i metodi; la cooperativa ha lo scopo di ricercare e garantire opportunità di lavoro per i propri soci alle migliori condizioni di mercato favorendo l'inserimento lavorativo dei soci con particolare riguardo ai soci svantaggiati in modo da prevenire la loro emarginazione e favorire la loro autonomia ed

autodeterminazione.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dall' art. 3 del la L. 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana (ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale).

La prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2002, n. 142.

La Cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso la cooperativa potrà aderire ad una delle organizzazioni di rappresentanza, ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale ed alle sue articolazioni di categoria o settore, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

Le adesioni ad Organismi ed Enti saranno deliberate dall'Organo Amministrativo.

La Cooperativa potrà anche, per il principio della mutualità, destinare nell'ambito delle proprie possibilità fondi ad integrare la previdenza e l'assistenza, comprese quella infortunistica, a favore dei soci. La Cooperativa, infine, si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto di esse agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, una giusta distribuzione dei guadagni, un lavoro non strutturato sullo sfruttamento, la priorità dell'uomo sul denaro, la democraticità interna ed esterna, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli ed anche la ricerca dell'utopia. Operando secondo questi principi intende organizzare un'impresa che persegue mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento scopi sociali ed educativi al fine di contribuire a realizzare nel movimento cooperativo una nuova economia della sobrietà e della fraternità.

La Cooperativa, potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci.

La Cooperativa si propone di svolgere in modo organizzato e perseguire senza scopo di lucro attività finalizzate al recupero e alla qualificazione umana, morale, culturale, professionale, nonché all'inserimento sociale e lavorativo di persone temporaneamente socialmente svantaggiate, in stato di bisogno ed emarginazione. Ciò attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi che a qualsiasi scopo professionale, di volontariato o quali utenti partecipino, nelle diverse forme, all'attività ed alla gestione cooperativa.

In particolare, la Cooperativa intende perseguire lo scopo di contrastare la violenza di genere, sostenere, proteggere ed assistere le donne vittime di violenza ed i loro figli.

La Cooperativa intende inoltre perseguire lo scopo di garantire e promuovere la tutela psico-fisica del minore, la prevenzione ed il contrasto della violenza diretta e assistita a danno dei minori, la protezione e

l'assistenza delle vittime quali finalità principali, coerentemente con le previsioni contenute nella Convenzione di Lanzarote, ratificata dall'Italia con legge n. 172/2012, in linea con gli standard europei ed internazionali e, in particolare, con quanto previsto dalla Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori dall'abuso e dallo sfruttamento sessuale, oltre che con quanto già perseguito sul piano nazionale con le azioni previste nell'ambito del Piano di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, adottato con Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 2016 quale parte integrante del IV Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2016/2017.

In relazione al perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, lettera a) della legge n. 381/1991, la **Cooperativa può stabilmente o temporaneamente in proprio conto o per conto terzi:**

- a) Progettare ed erogare servizi socio-sanitari, educativi e socio assistenziali;
- b) erogare servizi riabilitativi di accoglienza, di animazione e di prevenzione, di assistenza, di comunità alloggio e terapeutiche, di centri diurni, di comunità di convivenza, gruppi appartamento, sostegni all'abitare, nelle forme e nei modi ritenuti al raggiungimento dello scopo sociale;
- c) Progettare ed erogare servizi socio-occupazionali rivolti a persone svantaggiate;
- d) organizzare e promuovere e/o gestire corsi di formazione e riqualificazione professionale; promuovere ed organizzare anche in collaborazione con Enti pubblici e privati, Associazioni, corsi per la formazione e qualificazione professionale, tecnica; formazione dei lavoratori e degli addetti al servizio di sicurezza; gestire progetti comunitari;
- e) progettare e realizzare percorsi formativi utilizzando anche tecniche afferenti alla musicoterapia, arti terapia e teatro laboratoriale, all'interno di istituti scolastici pubblici e privati, centri diurni, biblioteche, RSA, associazioni;
- e) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, culturali, professionali, ricreative e sportive, sia con creazioni di apposite sezioni, sia con la partecipazione ad organismi ed enti idonei;
- f) promuovere una più efficace partecipazione alla programmazione e progettazione dei servizi sociali, operando al fine di modificare le condizioni che determinano il disagio e l'emarginazione;
- g) promuovere la ricerca finalizzata ai nuovi orientamenti che possono emergere nel campo dei servizi socio-sanitari ed educativi anche tramite la partecipazione ad organismi economici promossi da consorzi o altre cooperative, fornendo anche consulenza specialistica;
- h) erogare servizi di consulenza psicologica, psicopedagogica, counselling, coaching individuali e di gruppo;
- i) erogare servizi di consulenza amministrativa-legale, segretariali e gestione del personale;
- j) erogare servizi di consulenza aziendale nell'ambito dell'area organizzazione sistemi gestionali ISO, area sicurezza e privacy;
- l) progettare ed erogare servizi di welfare aziendale per le aziende del territorio;
- m) progettare ed erogare servizi socio-assistenziali di accoglienza,

consulenze, ascolto, sostegno e servizi culturali nell'ambito di centri antiviolenza con la finalità di prevenzione e contrasto alla violenza maschile sulle donne e sui figli.;

n) attività di ricerca, modellizzazione, diffusione e pubblicazione di best practice, metodologie e tecniche, anche sperimentali, afferenti alle tematiche di cui si occupa la cooperativa;

o) promozione e diffusione della cultura del volontariato, anche attraverso incontri informativi, seminari e formativi, anche in collaborazione coi servizi sociali e del settore.

In relazione al perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, lettera b) della legge n. 381/1991, la Cooperativa può stabilmente o temporaneamente in proprio conto o per conto terzi svolgere le seguenti attività:

a) assunzione ed esecuzione di qualunque lavoro di trasporto merci, autotrasporto e movimentazione merci, carico e scarico per conto di terzi ed ogni altro servizio collaterale o collegato al trasporto quali il confezionamento e l'imballaggio delle stesse;

b) svolgere attività finalizzate alla costruzione, ristrutturazione, completamento, finitura manutenzione e risanamento di edifici, compresi la tinteggiatura e la posa in opera di controsoffitti e pareti mobili e in generale il compimento di lavori di edilizia, istituzione e gestione di cantieri, stabilimenti, impianti, officine, stazioni di rifornimento carburanti, magazzini, depositi, biblioteche e archivi;

c) svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande;

d) conduzione e gestione di pubblici esercizi commerciali e di ristoro quali bar, ristoranti, centri e circoli ricreativi, impianti sportivi, piscine, locali ricreativi in genere, complessi turistici ed agrituristici, di divertimento e svago;

e) produzione, confezionamento e commercializzazione di articoli di abbigliamento, accessori, articoli da regalo e oggettistica in genere, pittura su tessuti, sia all'ingrosso sia al dettaglio;

f) ideazione, modellizzazione, realizzazione di capi di abbigliamento artigianali mediante procedimenti tessili e pittorici, anche utilizzando materiali di riciclo e/o provenienti da scarti di lavorazione;

g) trasporto merci, trasloco e spostamento merci in genere, deposito, facchinaggio; realizzazione e gestione di depositi per conto di terzi, gestione di magazzini generali e di temporanea custodia.

h) conduzione di aziende agricole, zootecniche e forestali, nonché coltivazioni ortofrutticoli e/o florovivaistiche con svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del fondo, compresa la commercializzazione, anche previo confezionamento e trasformazione, dei prodotti ottenuti prevalentemente dalle colture e attività suddette;

i) vendita di prodotti enogastronomici ed agricoli;

l) cura del verde e giardinaggio, anche mediante erogazione di servizi a privati, imprese e non, e ad enti pubblici finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;

m) conduzione, sia totale sia parziale, di attività produttive o di servizio per il riutilizzo ecologico di carta, vetro, residui metallici, residui di fibre naturali e di quant'altro possa essere riutilizzato con risparmio di risorse naturali;

n) vendita e commercializzazione, sia all'ingrosso sia al minuto, anche attraverso l'assunzione di contratti di agenzia e di rappresentanza, di

qualsivoglia tipo di prodotto attinente alle diverse attività produttive e di servizio di cui si occupa la cooperativa o che comunque siano funzionali al raggiungimento degli scopi sociali;

o) gestione di agenzie di recapito anche di valori e documenti;

p) assunzione di lavori di manutenzione e di pulizia in generale;

q) assunzione ed esecuzione delle attività connesse alla installazione e manutenzione di impianti adibiti alle pubbliche affissioni e più in generale alla esposizione pubblicitaria, svolgendo anche l'attività di materiale affissione e volantaggio finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;

r) esecuzione di strutture per stand fieristici, mostre, manifestazioni culturali e musicali, attività teatrale e cinematografica, produzione e diffusione di audiovisivi ed attività commerciali in genere;

s) catalogazione, movimentazione, disinfezione e distribuzione di materiale bibliografico e cartaceo, nonché attività di stampa, pubblicità, fotocomposizione, attività editoriale e di distribuzione;

t) elaborazione dati e pratiche amministrative;

u) stiratura, lavaggio, rammendo e sistemazione di indumenti, per privati, per comunità e istituzioni pubbliche;

v) assistenza a domicilio ai bambini garantendone la cura, la sorveglianza, la salvaguardia ed ogni aspetto educativo;

w) assistenza agli anziani sia a domicilio sia in caso di degenza presso ospedali, case di cura, case di riposo e i luoghi di villeggiatura, offrendo qualificati servizi di assistenza specialistica e di attività di socializzazione;

x) offerta di servizi domestici e familiari erogati anche collettivamente;

Per lo svolgimento delle attività suddette la Cooperativa può:

1. partecipare a gare di appalto e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi stessi.

2. concorrere alle aste pubbliche o private e a licitazioni e trattative private.

La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali modifiche o integrazioni. La Cooperativa si propone altresì lo sviluppo e l'ammodernamento aziendale, programmando i modi ed i tempi delle opere pluriennali da attuare, il loro finanziamento e quant'altro utile e necessario ai fini del conseguimento degli obiettivi del presente statuto. La cooperativa sociale potrà consociarsi ad altre cooperative per rendere più efficace la propria azione.

La cooperativa potrà compiere tutte le operazioni ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dello scopo sociale e tutti gli atti occorrenti per l'attuazione dell'oggetto sociale così tra l'altro, a mero titolo esemplificativo e non tassativo:

- compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie e bancarie, ipotecarie ed immobiliari, compreso l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;

- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali anche a favore di terzi, quindi potrà assumere prestiti e mutui anche ipotecari, potrà stipulare contratti di sovvenzione ed anticipazione, contratti di conto corrente con facoltà di assunzione di fido, potrà emettere, scontare, girare o

protestare cambiali, con esclusione di ogni attività di intermediazione mobiliare, assumere, comunque in via sussidiaria e con esclusione del collocamento, interessenze e partecipazioni in altre società ed altri ed enti economici e non, comprese le associazioni, riconosciute e non, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente;

- assumere e concedere incarichi di rappresentanza con o senza mandato, agenzia e domiciliazione, sub agenzia, mediazione nei limiti di legge, commissione, pubblicitari, concessioni in genere, anche per lo sfruttamento di brevetti, marchi, invenzioni, scoperte, progetti e sviluppi tecnologici;

- partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese o ad altri enti aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

- diffondere la ricerca accademica in un'ottica di miglioramento delle best practice e della politica

Il tutto sia in Italia che all'estero (anche effettuando operazioni di importazione e/o esportazione), per conto proprio e/o per conto di terzi, nel modo più ampio senza limitazioni, riserve ed eccezioni di sorta, con l'osservanza delle vigenti norme di legge.

La Cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La Cooperativa si impegna a migliorare costantemente la qualità degli interventi per rilevare, trattare e prevenire ogni abuso sui minori, promuovendone la consapevolezza e incentivando le possibili soluzioni, sostenendo le iniziative internazionali per promuovere e proteggere i diritti dell'infanzia, progettando e organizzando programmi di formazione rivolti ad operatori, professionisti e volontari.

Titolo III

I SOCI

Art. 5 - Il numero dei soci della cooperativa è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci le persone fisiche aventi la capacità di agire ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possono collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa e professionale.

Possono essere soci, altresì le persone giuridiche e le persone fisiche i cui scopi o i cui interessi siano coerenti con l'attività economica della cooperativa.

L'ammissione di soci persone giuridiche è però subordinata al raggiungimento del limite minimo di soci di cui all'art. 2522, comma 1 del codice civile.

I soci, persone svantaggiate, di cui all'art. 4 della L. n. 381/91 non dovranno mai essere in misura inferiore al 30% dei soci lavoratori e dipendenti limitatamente all'attività di cui agli articoli 1, lettera b) e 4 della legge n. 381/1991.

I soci si impegnano ad eseguire le prestazioni necessarie ed idonee al

conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni presi dagli organi sociali competenti.

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrenziale, nonché di prestare lavoro subordinato o professionale a favore di terzi esercenti imprese concorrenti senza espresso assenso dell'Assemblea.

Art. 6 - Sono previste le seguenti categorie di soci:

- soci cooperatori, che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura ed entità;

- le persone svantaggiate, di cui all'art. 4 della Legge n. 381/1991, che devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) di tutti i lavoratori della Cooperativa se trattasi di attività ai sensi degli articoli 1, lettera b) e 4 della legge n. 381/1991).

- soci volontari, che prestano la propria attività, per il conseguimento degli scopi sociali della cooperativa sociale, gratuitamente. Il loro numero non potrà comunque essere superiore alla metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari potrà essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa e per la totalità dei soci. Ai soci volontari non si applicano le disposizioni delle leggi in materia di lavoro subordinato o autonomo, né di assicurazioni sociali ad eccezione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. I soci volontari potranno recedere in qualsiasi momento dalla cooperativa dandone comunicazione scritta con preavviso di almeno 15 giorni e potrà essere dichiarato escluso dalla cooperativa nei casi previsti dal presente statuto, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Art. 7 - Chi desidera diventare socio deve presentare domanda, specificando:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale, nonché indirizzo di posta elettronica e numero di fax;

b) l'attività svolta in relazione ai requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto;

c) l'ammontare della quota di capitale sociale che intende versare non inferiore ad euro 25,00 (venticinque virgola zero zero), la quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

d) il motivo della richiesta e la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;

e) la dichiarazione di volersi attenere al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se trattasi di società, associazione o altro ente, oltre a quanto previsto alle precedenti lettere b), c) d) e), la domanda di ammissione dovrà contenere:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Sull'accoglimento della domanda decide l'organo amministrativo, che dovrà comunicare la deliberazione all'interessato, a mezzo comunicazione scritta

entro 60 giorni dal ricevimento della domanda con l'obbligo di motivare l'eventuale rigetto.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione di diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 8 - Fermo restando gli altri obblighi previsti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento:

- dell'importo della quota sociale sottoscritta;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

- a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione dell'ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace. I nuovi soci devono essere iscritti nel Libro soci nell'ordine in cui ne è stata deliberata l'ammissione, entro 30 giorni dall'effettuazione dei versamenti di cui sopra.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro Soci. La variazione del domicilio del socio deve essere comunicata in forma scritta alla Cooperativa ed ha effetto dalla ricezione della stessa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

I Soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti dell'amministrazione.

La richiesta deve essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Cooperativa.

Art. 9 - La qualifica di socio si perde:

- per recesso, esclusione, causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è persona giuridica.

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 10 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che venga a trovarsi in condizioni tali da non essere più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano decorsi almeno 2 (due) esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa.

Il recesso dei soci volontari è libero, con le modalità indicate al precedente art. 6.

Il recesso non può essere parziale.

La comunicazione di recesso deve essere comunicata per raccomandata alla Società.

Spetta, all'organo amministrativo, constatare, entro 60 giorni dalla comunicazione, se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso, dandone immediata comunicazione al socio.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per i rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

Art. 11 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'assemblea può escludere il socio che:

- a) perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) non osserva le disposizioni contenute nel presente statuto sociale, oppure nei regolamenti sociali e nelle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali competenti;
- c) svolge attività contrastante o concorrente con gli interessi della cooperativa sociale;
- d) abbia risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:
 - i) per mutuo consenso;
 - ii) per dimissioni o per recesso contrattuale da parte del lavoratore;
 - iii) per mancato superamento del periodo di prova
 - iv) a seguito di provvedimento di licenziamento, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;
 - v) per risoluzione da parte della cooperativa per inadempimento contrattuale del lavoratore dell'ulteriore rapporto di lavoro diverso da quello subordinato;
- e) che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la cooperativa sociale. Il socio inadempiente dovrà essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola, e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempreché il socio si mantenga inadempiente;

f) venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati contro il patrimonio, quando per le modalità di esecuzione e la gravità non consentano la prosecuzione del rapporto;

L'esclusione diventa operante dalla comunicazione della relativa delibera al socio.

Art. 12 - Le deliberazioni prese in materia di recesso, ed esclusione, debbono essere comunicate al socio, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'assemblea su tali materie saranno demandate alla decisione dell'organismo di cui all'art. 35 del presente statuto.

Il socio che intendesse reclamare contro il menzionato provvedimento, dovrà promuovere la procedura arbitrale, con atto comunicato a mezzo lettera raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento stesso.

Art. 13 - Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto avranno diritto al rimborso delle quote sottoscritte, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione o ristorno e ridotte in proporzione delle perdite imputabili al capitale, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale. Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 - L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 20 per cento di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 18, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del

capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 11.

Titolo IV SOCI SOVVENTORI

Art. 15 - Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.

Art. 16 - I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.

La quota ha un valore minimo pari a euro 1.000,00 (mille virgola zero zero).

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 20, lettera a), numero due, del presente statuto.

Art. 17 - Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore della quota, così come previsto al successivo articolo

19.

Art. 18 - L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione della partecipazione.

Art. 19 - I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;

b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;

c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti l'Organo Amministrativo, qualora quest'ultimo sia collegiale;

d) I voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:

- - 1 voto fino a 5.000,00 euro di capitale sottoscritto;
- - 2 voti da 5.001,00 euro e fino a 10.000,00 euro di capitale sottoscritto;
- - 3 voti da 10.001,00 euro e fino a 20.000,00 euro di capitale sottoscritto;
- - 4 voti da 20.001,00 euro e fino a 30.000,00 euro di capitale sottoscritto;
- - 5 voti da 30.000,00 euro di capitale sottoscritto.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;

e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 5 (cinque) anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

Titolo V

PATRIMONIO SOCIALE-BILANCIO

Art. 20 - Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile e formato

1. da un numero illimitato di quote, comprensive delle somme versate a titolo di sovrapprezzo, di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;

2. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

a) dalla riserva legale;

b) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi dei precedenti articoli;

c) da eventuali riserve straordinarie;

d) da ogni altro fondo, o accantonamento costituito a copertura di particolari

rischi o oneri futuri, o costituito da sussidi e premi governativi o da introiti comunque ammessi dalla legge.

Tutte le riserve previste nel presente articolo debbono considerarsi come riserve indivisibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 16/12/1977 n. 904, con esclusione pertanto della loro distribuzione tra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della cooperativa che all'atto del suo scioglimento.

Art. 21 - Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio. La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è pertanto limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Art. 22 - Le quote sociali non possono essere sottoposte a vincolo o pegno, né essere oggetto di atti di trasferimento tra vivi, con effetto verso la cooperativa se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata. L'eventuale diniego dell'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; in mancanza, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione.

Il socio che intendesse reclamare contro il provvedimento di diniego dovrà promuovere la procedura di cui al successivo art. 35 con atto comunicato a mezzo lettera raccomandata alla Cooperativa, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento stesso.

Art. 23 - L'esercizio sociale va dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il bilancio consuntivo viene sottoposto dall'organo amministrativo all'approvazione dell'assemblea dei soci. Il Bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione. Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

L'assemblea che approva il bilancio delibera anche sulla destinazione dell'eventuale utile, al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare destinandolo come segue:

- a) una quota pari a quanto previsto dalla legge alla costituzione ed incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59, art. 11 e della restante normativa in materia;
- b) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale, qualunque sia l'ammontare raggiunto dal fondo stesso;
- c) una quota a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
- d) una quota da distribuire ai soci operatori, nel rispetto dei limiti e condizioni di legge, quale dividendo, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- e) il restante andrà devoluto al fondo di riserva straordinario indivisibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge n. 904/1977.

L'Assemblea può sempre deliberare, in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, di destinare interamente i residui attivi a riserva indivisibile – ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 L. n. 904/77 - previa destinazione del prescritto 30% (trenta per cento) alla riserva legale e della quota al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma fra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

Art. 24 - L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno, e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura dell'Organo amministrativo, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro:

- - ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,
- - qualifica professionale,
- - compensi erogati,
- - tempo di permanenza in cooperativa,
- - tipologia del rapporto di lavoro.

I ristorni, destinati ai soci lavoratori, potranno essere assegnati, oltre che

mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del valore delle quote detenute da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di quote di sovvenzione.

Titolo VI ORGANI SOCIALI

Art. 25 - Sono organi della cooperativa:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo, Revisore se nominato.

Art. 26 - Le Assemblee possono avere luogo in località anche diverse dalla sede sociale, purché nell'ambito del territorio nazionale. L'Assemblea viene convocata, dall'Organo amministrativo, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova

dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni dell'Assemblea.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 23.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati, siano presenti o informati della riunione. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 27 - L'Assemblea:

- a) discute ed approva il bilancio consuntivo;
- b) nomina e revoca il Consiglio di Amministrazione
- c) nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, i membri del Collegio Sindacale o il Revisore cui è demandato il controllo contabile;
- d) delibera sulla responsabilità degli amministratori;
- e) approva i regolamenti interni;
- f) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, riservati alla sua competenza dal presente statuto.
- g) sulle modificazioni dello Statuto sociale;
- h) sullo scioglimento anticipato della cooperativa sociale;
- i) sulla nomina ed i poteri dei liquidatori;
- m) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito ai precedenti punti da g) a i) deve essere redatto da un Notaio.

Nei limiti e alle condizioni previste dalla legge, sulle materie rimesse alla competenza dell'assemblea, potranno essere adottate decisioni dei soci mediante consultazione scritta o sulla base di consenso espresso per iscritto, sempre che dai documenti sottoscritti dai soci risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso della stessa.

Art. 28 - L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti, in proprio o per delega, tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza dei voti di cui dispongono tutti i soci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Hanno diritto di voto in assemblea coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. I soci cooperatori persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti come appresso specificato:

- - 1 voto fino a 25,00 euro di capitale sottoscritto;
- - 2 voti da 26,00 euro e fino a 50,00 euro di capitale sottoscritto;
- - 3 voti da 51,00 euro e fino a 70,00 euro di capitale sottoscritto;
- - 4 voti da 71,00 euro e fino a 100,00 euro di capitale sottoscritto;
- - 5 voti da 101,00 euro di capitale sottoscritto.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.

L'Assemblea, dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci.

Art. 29 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di

Amministrazione che assume il ruolo di presidente: in sua assenza dal più anziano di età tra i soci; in occasione di ogni seduta il presidente nomina un segretario, chi può non essere socio. Le deliberazioni debbono constare da processo verbale sottoscritto dal presidente dell'Assemblea e dal segretario.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito. Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.

Art. 30 - L'amministrazione della cooperativa spetta alternativamente a scelta dei soci:

- Ad un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri, variabile da tre a nove, eletti dall'Assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, l'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

L'assunzione della carica di amministratore da parte di soggetti non soci è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- non essere interdetto, inabilitato o fallito né essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi
- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:
 - o attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
 - o attività professionali o lavorative nel settore della cooperativa;
- non essere legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il presidente. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione viene attribuita la rappresentanza legale, generalmente di fronte ai terzi ed in giudizio, e la firma sociale; la firma potrà anche essere abbinata con altro od altri soci delegati allo scopo.

I membri del Consiglio di Amministrazione non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della

Cooperativa. In sede di nomina possono tutta via essere indicati limiti ai poteri degli amministratori. Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri di cui all'art. 2475 comma 5, c.c., nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci, la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo di azienda, la costituzione o assunzione di partecipazione in altra Società.

Gli Amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, su criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'art. 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è autorizzato a fare e a riscuotere da qualsiasi pubblica amministrazione, ditta o privato, in nome e per conto della cooperativa sociale, pagamenti di ogni natura e per qualsiasi titolo.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della società in giudizio, sia attiva che passiva, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare avvocati, procuratori, conferendo agli stessi relativi mandati e procure.

L'eventuale compenso da attribuire ai componenti dell'Organo Amministrativo sarà deliberato dall'assemblea.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'incarico. Qualora istituito, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che via sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri ed i sindaci ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Le decisioni sono trascritte sul libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

Art.31 - L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un Organo di controllo o un revisore legale dei conti. Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta all'Assemblea definire la sua composizione monocratica o collegiale. Ad esso, alle condizioni di cui all'art. 2409-bis c.c., è affidato anche l'incarico di revisione legale dei conti, se non diversamente deliberato. Si applica l'art. 2477 c.c.

Titolo VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 32 - In qualunque caso di scioglimento della cooperativa l'Assemblea, con le maggioranze previste nell'art. 28, nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

Art. 33 - In caso di scioglimento della cooperativa sociale l'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il capitale versato ed eventualmente rivalutato, ed i dividendi eventualmente maturati e non riscossi, sarà devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi della art. 11 della L. 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 34 - Le clausole mutualistiche in materia di remunerazione del capitale sociale, di indivisibilità tra i soci delle riserve patrimoniali e di devoluzione del patrimonio residuo, sono inderogabili e devono essere di fatto osservate. In particolare ai sensi dell' articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:

a. non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b. non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c. non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

d. dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Titolo VII

CONTROVERSIE E DISPOSIZIONI GENERALI FINALI E TRANSITORIE

Art. 35 - Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori da o contro i sindaci da o contro i liquidatori dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di mediazione secondo il Regolamento della Camera Arbitrale e di Mediazione della Fondazione dei Dottori Commercialisti e Degli Esperti Contabili di Bologna.

Ogni controversia non risolta tramite mediazione come previsto nel presente articolo sarà definitivamente risolta mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale e di Mediazione della Fondazione dei Dottori Commercialisti e Degli Esperti Contabili di Bologna. L'arbitrato sarà rituale e la decisione sarà secondo diritto.

Art. 36 - Per tutto quanto non previsto e regolato dall'atto costitutivo, di cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni previste dal codice civile, dalle leggi speciali, nonché ogni altra disposizione di legge in materia.

F.to RICCIARDELLI Chiara
F.to Marco Orlandoni Notaio